

Acto IV

# COMUNE DI CASTELDACCIA

PROVINCIA DI PALERMO

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 106 del Registro Data 28.11.2008	<b>OGGETTO:</b> Approvazione regolamento e schema di Statuto del gruppo Comunale di volontari della Protezione Civile.
--	--

L'anno 2008 il giorno **Ventotto** del mese di **Novembre** alle ore **9,00** presso il Centro Diurno per gli Anziani di via U. La Malfa , a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data **21.11.08** n.**20846**. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **13** ed assenti sebbene invitati n. 2 come segue:

CONSIGLIERI	Presenti	CONSIGLIERI	Presenti
1) Aspetti Domenico.....		9) Marrone Tommaso .....	
2) Canale Giuseppe.....		10) Nuccio Domenico .....	
3) Canale Lorenzo .....		11) Oreto Salvatore C. ....	
4) Canale Michele .....		12) Piazza Giuseppe .....	
5) Coniglio Michele .....		13) Spatafora Fabio .....	
6) Di Matteo Bartolo .....		14) Speciale Pietro .....	no
7) Fricano Rosario G.....		15) Vassallo Antonino .....	
8) Ingenio Giuseppe .....	no		
Assegnati n° 15 In Carica n° 15 Assenti n° 2 Presenti n. 13			

Assume la presidenza il Sig. **Bartolo Di Matteo** nella sua qualità di Consigliere anziano

Partecipa il Segretario del Comune **Dott.ssa Anna Genova**

La seduta è pubblica

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n°48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere \_\_\_\_\_
- il responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile parere \_\_\_\_\_

Copia x  
 del  
 De Neri

Relaziona sull'argomento l'Assessore Accurso sottolineando l'importanza di questo regolamento. E' stato il Consigliere Piazza a spingere l'Amministrazione alla costituzione di un gruppo volontari per la protezione civile. Per cui, vista l'importanza del suddetto regolamento che rappresenta un esempio di democrazia e solidarietà civile approvare un apposito regolamento sito regolamento con ammesso Statuto, affinché anche nel nostro Comune potessimo avere un gruppo di volontari Casteldaccesi.

Abbiamo chiesto quindi al Responsabile dell'Area competente di predisporre questi atti, atti che sono stati sottoposti alla I° Commissione Consiliare ed ora sarà cura del Presidente della I° Commissione illustrarne i contenuti.

Prende, pertanto la parola il Consigliere Fricano il quale ringrazia i colleghi della I Commissione per l'approvazione all'unanimità del regolamento, ma tiene a precisare che in Commissione è stata apportata una sola modifica riguardante l'art. 2 e precisamente dove dice il Comune individua le forme più opportune per incentivare e così via, che viene modificato in tal senso "il Comune con evidenza pubblica incentiva".

Prende la parola il Consigliere Oreto che ritiene pure meritevole da parte del Comune l'approvazione di un regolamento di gruppo di volontari per la protezione civile e tiene a ricordare che proprio il servizio di Protezione Civile era uno dei punti programmatici e uno degli scopi più importanti dello Statuto dell'Unione dei Comuni e pertanto ha un excursus del percorso a suo tempo iniziato fra il Comune di Ficarazzi e la Croce Rossa il Comune di Casteldaccia per la formazione di giovani per il servizio di Protezione Civile. Dopo di che non si sa per quale motivo l'Unione dei Comuni ha interrotto questi incontri.

E' contento del fatto che l'Amministrazione intende riaffrontare l'argomento noi ne siamo contenti ed abbiamo partecipato attivamente ai lavori della Commissione per la costituzione del gruppo allo stesso tempo riteniamo che questo servizio possa così come previsto dallo Statuto dei Comuni dell'Unione possa essere gestito dallo stesso provvedendo alle spese necessarie.

Prende la parola il Sindaco dicendo che questo percorso è vero era stato iniziato qualche anno fa con l'Unione dei Comuni, ma è successo che il Comune di Ficarazzi l'anno scorso ha adottato un proprio Regolamento di Protezione Civile, anche noi stiamo facendo la stessa cosa, in seguito se sarà necessario apporremo le dovute modifiche. Esauritasi la discussione il Presidente mette ai voti l'emendamento proposto della Commissione che viene approvato all'unanimità dai 13 Consiglieri presenti e votanti. Di seguito:

il Presidente sottopone a votazione l'intero Regolamento come emendato.

Lo stesso viene approvato all'unanimità dai 13 Consiglieri presenti e votanti.

### **Il Consiglio Comunale**


Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi di legge;

Visto l'esito delle superiori votazioni;

### **Delibera**

di approvare il Regolamento e lo schema di Statuto del gruppo volontari della Protezione Civile di Casteldaccia, come superiormente emendato.



# COMUNE DI CASTELDACCIA

PROVINCIA DI PALERMO

AREA IV<sup>A</sup>, LAVORI PUBBLICI, SERVIZI A RETE, MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' TECNICO - URBANISTICHE, TERRITORIO E SERVIZI AMBIENTALI

Consiglio Comunale

Proposta di deliberazione

Giunta Municipale

n. 3 del 11/11/08

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E SCHEMA DI STATUTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proponente




Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile  
(Arch. De Nembo Maria)

Maria De Nembo

Parere di regolarità tecnica

Favorevole -

dalla Sede Municipale lì, \_\_\_\_\_



Il Responsabile dell'Area IV  
(Geom. Buglino Rosalba)

Parere di regolarità contabile

Non necessita

Il Responsabile dell'Area IV sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che la Legge n° 225 del 24/02/1992 ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, attribuendo, altresì, le competenze tra lo Stato, la Regione e i Comuni;

Che, in ottemperanza a ciò, la Regione ha istituito il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che svolge funzioni di coordinamento tra i Comuni e lo Stato e di supporto ai Volontari;

Che, all'art. 15 della suddetta Legge vengono definite le competenze del Comune e viene individuato il Sindaco, come Autorità Comunale di Protezione Civile;

Che, in ossequio a detta Legge, con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 22/09/1994 è stato approvato il Regolamento Comunale di Protezione Civile;

Che in detto Regolamento venivano regolamentati le caratteristiche ed i compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile e dell'Ufficio di Protezione Civile;

Che in detto regolamento veniva, altresì, prevista la possibilità di implementare il Comitato con il ricorso all'impiego di volontari, reclutati secondo le forme di partecipazione delle Associazioni di volontariato, nelle forme di legge;

Visto l'atto di indirizzo, a firma del Sindaco, con il quale chiede la redazione di un regolamento, al fine di costituire il Gruppo Comunale di volontariato della Protezione Civile;

Ritenuta l'importanza della formazione e della regolamentazione di tale gruppo Comunale di volontariato, in considerazione del notevole apporto che potrà dare in coincidenza di eventi calamitosi quali incendi, allagamenti, etc.;

Considerato, altresì, che tali Volontari potranno essere utilizzati anche in concomitanza di manifestazioni o eventi che comportano notevole afflusso di gente;

Rilevato nel "volontariato" una rilevante espressione della solidarietà umana, sociale e di partecipazione dei Cittadini alle attività del consesso sociale locale;

Ritenuto pertanto opportuno regolamentarne l'attività attraverso l'approvazione di apposito regolamento e statuto

#### PROPONE

Di approvare il Regolamento e lo scema di statuto del Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile di Casteldaccia, allegati alla presente come parte integrante.

DAL 09/01/09 AL 24/01/09



# COMUNE DI CASTELDACCIA

Provincia di Palermo

## *Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile*


Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 106 del 28.11.2008

Entrata in vigore il 30.12.2008

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 09-01-2009 al 24-01-2009

IL MESSO COMUNALE  
**Rosario LA SPISA**

*Rosario*



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Anna Genova

## INDICE

**Art. 1 - Finalità**

**Art. 2 - Modalità di adesione**

**Art. 3 - Responsabili**

**Art.4 - Addestramento**

**Art. 5 – Specializzazioni**

**Art. 6 - Attività**

**Art. 7 – Obblighi**

**Art. 8 - Diritti**

**Art. 9 – Oneri del Comune**

**Art. 10 – Rimborsi e Fondi**

**Art. 11 - Scioglimento**

### **Art. 1 - Finalità**

Il presente Regolamento è approvato nel rispetto dell'art. 10 del Regolamento Comunale di protezione civile approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 22/09/1994;

È costituito il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di Casteldaccia, d'ora in poi denominato "Gruppo".

Il Gruppo opera esclusivamente per fini di solidarietà e ad esso possono aderire i cittadini comunitari di ambo i sessi, residenti nel Comune di Casteldaccia o nei Comuni vicini, allo scopo di prestare la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del S.C.P.C., in attività di previsione, prevenzione, monitoraggio e soccorso in caso degli eventi di cui all'art.2, della Legge 24 febbraio 1992 n°225 di seguito riportati.

- naturali o antropici che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- naturali o antropici che per loro natura e dimensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria;
- naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

### **Art. 2 - Modalità di adesione**

Possono aderire al Gruppo, i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età e, previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età, da impiegare. Questi ultimi saranno impegnati esclusivamente in attività di formazione teorica o amministrativa del Gruppo.

L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda contenente:

- le generalità complete;
- attestati eventuali di specializzazioni di cui al successivo art.5 nonché tipo di patente di guida posseduta;
- certificazione medica di idoneità psicofisica;

La qualifica di volontario viene attribuita agli iscritti che hanno partecipato ad un corso base di protezione civile organizzato nel rispetto delle direttive del D.R.P.C., nonché, con sufficiente continuità ed impegno, alle attività del Gruppo per un periodo non inferiore a sei mesi e che sono ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Coordinatore nominato dal Sindaco ai sensi del successivo art.3.

Il Comune <sup>con es. blevo fatta successi e</sup> individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

Dopo l'iscrizione del Gruppo al registro regionale del volontariato di protezione civile previsto dal D.P.Reg. 12/2001 e ss.mm.ii., i Volontari saranno muniti di tesserino di riconoscimento di colore bianco e dimensioni 9 cm x 5,5 cm, firmato dal Sindaco e con timbro a secco, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- loghi del Comune e del Volontariato del D.R.P.C.;
- generalità;
- gruppo sanguigno;
- specializzazione.

Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo e regolarmente autorizzate.

### **Art. 3 - Responsabili**

Il Sindaco o l'Assessore delegato per la protezione civile è il responsabile unico del Gruppo. All'atto della costituzione del Gruppo, il Sindaco o l'Assessore delegato per la protezione civile designa il primo Coordinatore del Gruppo che rimane in carica un anno ed ha il compito di organizzare il corso di formazione per i volontari secondo le direttive regionali, nonché di incentivare, presso la cittadinanza l'adesione al Gruppo. Al termine del suddetto anno, gli iscritti, riuniti in assemblea plenaria eleggono fra i componenti del Gruppo il Coordinatore che dovrà ottenere il voto palese di non meno di due terzi dei votanti. In caso di mancata elezione per due turni successivi da tenersi a non meno di 48 ore di distanza, il Coordinatore potrà essere eletto

dall'assemblea plenaria con almeno il 50% più uno dei voti espressi in maniera palese. Il Coordinatore del Gruppo rimane in carica per un periodo non superiore a tre anni e non può essere di norma rieletto. Il Coordinatore ha la responsabilità del Gruppo durante tutte le sue attività. La carica di Coordinatore come le altre cariche previste in seno al Gruppo sono esercitate a totale titolo gratuito e per spirito di servizio.

La carica di Coordinatore del Gruppo può essere ricoperta da qualsiasi volontario appartenente al Gruppo medesimo, fermo restando che la suddetta carica deve essere notificata al Sindaco.

Il Coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento.

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile svolge un ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco ed il Coordinatore del Gruppo.

Il Sindaco o l'Assessore delegato attiva per eventi di protezione civile il Gruppo autorizzando lo stesso all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione.

Il Gruppo sarà formato secondo un programma di attività teoriche, pratiche ed esercitative stabilito annualmente dal Sindaco sulla base di proposte avanzate dal Coordinatore del Gruppo, di concerto con il responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile.

Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura il coordinatore procede alla nomina di uno o più vice coordinatori e alla costituzione di un ufficio di segreteria.

#### **Art.4 – Addestramento**

I volontari sono addestrati a cura del Comune e/o dal Dipartimento Civile, dalla Regione o da Altri Enti abilitati.

Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo.

#### **Art. 5 – Specializzazioni**

All'interno del gruppo sono individuati i seguenti settori formativi e gestionali sulla base dei principali rischi cui il territorio è soggetto:

- *settore tecnico logistico, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi, attendamenti e accoglienza;*
- *settore radiocomunicazioni, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti alle stazioni base e agli operatori radio;*
- *settore primo e pronto soccorso, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi di primo soccorso e assistenza socio-sanitaria;*
- *settore della vigilanza e prevenzione degli incendi in specie di interfaccia;*
- *settore mezzi ed attrezzature, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti agli automezzi, al magazzino ed alla manutenzione.*

Per ogni settore il Coordinatore provvede alla nomina di un responsabile.

Per le attività esercitative e di emergenza il gruppo è suddiviso in squadre operative.

Nell'ambito di ogni squadra specializzata, il coordinatore del gruppo nomina un caposquadra che svolge un ruolo di coordinamento interno alla squadra e di collegamento con il capogruppo e con gli altri capisquadra.

#### **Art. 6 – Attività**

Il Gruppo partecipa alle attività previste dall'art.3 della legge n°225 del 24 Febbraio 1992, alle attività previste dal D.P.R. n°194 dell'8 Febbraio 2001, nonché a tutte le attività esercitative, di formazione e informazione che si rendessero utili a migliorare le conoscenze e le capacità d'intervento.

Il Gruppo non può svolgere attività diverse da quelle sopra previste tranne che in casi eccezionali di pubblico interesse sulla base di formale autorizzazione del Sindaco.

Il Gruppo garantisce un'operatività in h. 24, con almeno una squadra formata da 5 volontari immediatamente attivabili.

I volontari collaborano, inoltre, con il Comune di Casteldaccia, in occasione di ricorrenze, manifestazioni e quant'altro necessario.

#### **Art. 7 – Obblighi**



Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nella qualità di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

L'adesione del volontario al Gruppo non consente allo stesso di essere iscritto ad altra Associazione di Volontariato di protezione civile operante sul territorio della Regione Siciliana

*L'iscrizione al gruppo comporta:*

1. *La partecipazione alle attività formative, addestrative ed esercitative riveste fondamentale importanza ai fini della specializzazione dei volontari e del gruppo nel suo complesso.*
2. *l'inserimento nel gruppo specializzato ritenuto più idoneo, secondo i rischi prevalenti anche in relazione alla singola professionalità o preparazione tecnica;*
3. *la disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;*
4. *il mantenimento in efficienza delle attrezzature eventualmente assegnate.*

Il coordinatore del gruppo è tenuto ad accertare la partecipazione dei volontari alle attività sopra menzionate assegnando ai volontari compiti e responsabilità in funzione delle capacità acquisite nel corso delle attività stesse.

Nel caso di ingiustificata assenza delle attività del gruppo da parte di un volontario per il periodo di un anno, il coordinatore ne darà notizia al Sindaco il quale procederà alla sospensione del volontario stesso.

Analogamente si procederà alla sospensione temporanea o definitiva qualora il volontario, nel corso delle attività esercitative o di emergenza, non terrà una condotta disciplinata arrecando nocimento al Gruppo e/o ai singoli volontari e/o all'attrezzatura in dotazione, ovvero quando sarà fatto uso dell'attrezzatura individuale e/o del tesserino di riconoscimento per attività non autorizzate e comunque improprie e non afferenti alle attività di protezione civile.

Al volontario sospeso sarà ritirato il tesserino di riconoscimento.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco su proposta del Coordinatore. Quest'ultimo è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e, nel caso di infrazione grave, a rimettere l'eventuale proposta di espulsione al Sindaco il quale provvederà ad attuarla.

#### **Art. 8 - Diritti**

Il Gruppo iscritto al registro regionale del volontariato di protezione civile nonché censito nell'elenco del Dipartimento nazionale della protezione civile, previsti rispettivamente dal D.P.Reg. 12/2001 e dal D.P.R. 194/2001, può, nel rispetto delle vigenti normative, richiedere contributi per il potenziamento della propria funzionalità.

Oltre che alle attività promosse dal Comune, il Gruppo Comunale, previa autorizzazione del Sindaco, può partecipare a tutte le attività di protezione civile, comprese quelle esercitative e formative, che si svolgono sia sul territorio regionale, nazionale e internazionale promosse dal D.R.P.C. o da altre Istituzioni ed Organizzazioni di volontariato.

Ai volontari impiegati nelle attività di cui al precedente comma vengono garantiti anche tramite il Dipartimento regionale della protezione civile i rimborsi e i benefici previsti dall'art. 9 del D.P.R. n°194 dell'8 Febbraio 2001 e cioè:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

#### **Art. 9 - Oneri del Comune**

Per tutte le finalità di cui al presente regolamento la Giunta Comunale approva all'inizio di ogni anno, all'interno del Peg, un intervento denominato "**Progetto di partecipazione agli interventi di protezione civile**", consistente nell'impegno di spesa di una somma massima per tutte le spese

inerenti il settore preventivamente individuate e votate dall'assemblea del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.

Il dirigente comunale del servizio protezione civile è il responsabile degli atti di gestione che agisce in conformità al "**Progetto di partecipazione agli interventi di protezione civile**" approvato dalla Giunta

Il Comune di Casteldaccia si impegna altresì:

1. ad operare idonea copertura assicurativa sia per i danni causati alla propria persona che per i danni causati verso i terzi secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n°266 dell'11 agosto 1991 e dal Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato emanato in data 14 Febbraio 1992 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 44 del 22 Febbraio 1992;
2. a concedere l'utilizzo, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dei mezzi comunali assegnati formalmente al Gruppo medesimo.

#### **Art. 10 - Rimborsi e Fondi**

Le attività di cui all'art.6 comma 1, se non autorizzate dal Dipartimento Nazionale ove il Gruppo ottenga l'iscrizione all'elenco previsto dal DPR 194/2001, ovvero dal Dipartimento regionale delle protezione civile, o comunque se promosse da Enti o Associazioni che non prevedano l'assunzione degli oneri relativi, potranno essere autorizzate dal Sindaco previa assunzione del relativo onere di spesa anche in ordine ai rimborsi al datore di lavoro previsti dall'art. 9 del succitato DPR 194/2001.

L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti o Istituzioni che impegnino il Gruppo in attività di protezione civile, e provvede, in tal caso, alle relative anticipazioni di spesa e rimborsi.

#### **Art. 11 - Scioglimento**

Il Gruppo viene sciolto con Delibera del Consiglio Comunale, ove lo stesso per oltre un anno non abbia espletato attività afferente alla protezione civile o ove il numero di iscritti non consenta la formazione di squadre operative che possano garantire l'operatività del Gruppo per almeno 72 ore.

In caso di scioglimento del Gruppo, le attrezzature e i mezzi acquisiti con il contributo del D.R.P.C. rimangono comunque nelle disponibilità del Comune che li potrà utilizzare solo ed esclusivamente per finalità di protezione civile.

## Art.1 Costituzione – Denominazione - Sede

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato in forma di (1) ....., denominata (2) ....., di seguito detta organizzazione.
3. Essa ha sede in (3) .....
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91 e L.R. Sicilia 22/94.

## Art.2 Finalità

1. L'organizzazione persegue i seguenti scopi: (4).....
2. L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all'organizzazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale.
3. I servizi e le attività resi dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici.
4. L'organizzazione ha la durata di (5) .....

## Art.3 Aderenti – Modalità di ammissione ed esclusione

1. Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente e siano in possesso dei seguenti requisiti: (6) .....
2. Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
  - dimissioni volontarie;
  - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
  - morte;
  - indegnità deliberata dal Consiglio; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri (o del collegio arbitrale) il quale decide in via definitiva.La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

## Art.4 Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

## Art.5 Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

#### Art.6 Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
1. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
3. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
4. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
5. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.
6. L'assemblea ha i seguenti compiti:
  - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  - eleggere i componenti del collegio dei probiviri, (ove se ne preveda la costituzione)
  - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti, (ove se ne preveda la costituzione);
  - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
  - approvare il bilancio preventivo;
  - approvare il bilancio consuntivo;
  - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
  - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

#### Art.7 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da (7).....  
Membri, tra i quali il Presidente, che è anche il Presidente dell'organizzazione, il Vice Presidente, il Segretario.
2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno (8).....e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui

la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

4. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale (8);
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

#### Art.8 Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

#### Art.9 Segretario (9)

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Consiglio, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
  - predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
  - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

#### Art.10 Collegio dei probiviri (ove se ne preveda la costituzione)

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi

e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.  
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

#### Art.11 Collegio dei revisori dei conti (ove se ne preveda la costituzione)

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

#### Art.12 Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### Art.13 Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - quote associative e contributi degli aderenti;
  - contributi dei privati;
  - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  - contributi di organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

#### Art.14 Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### Art.15 Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio i bilanci preventivo e

consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

#### Art.16 Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

#### Art.17 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

2. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

#### Art. 18 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

#### Note

1) Indicare se: Associazione, Fondazione, Circolo, Comitato, etc..

2) Indicare la denominazione che si intende dare all'organizzazione.

3) Indicare indirizzo

4) Indicare gli scopi dell'organizzazione avendo cura di rispettare i limiti imposti dalla normativa: attività non commerciale;

5) Indicare la durata: illimitata o n° di anni

6) Indicare, se ritenuto necessario, eventuali requisiti specifici, in considerazione del tipo di attività da svolgere

7) Da un numero minimo di 5 ad un massimo di 9, onde evitare malfunzionamenti

8) In base alle esigenze

9) Ove lo si ritenga opportuno, può essere nominato anche un tesoriere al quale potrebbero essere affidate le competenze amministrative e contabili attribuite al segretario.

10) Indicare la Corte di appello competente per territorio in rapporto alla sede legale dell'organizzazione di volontariato.

etto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Bartolo Di Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Anna Genova

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Spatafora Fabio



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

COPIA CONFORME PER USO  
AMMINISTRATIVO.

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione:  
E' stata pubblicata all'Albo pretorio il giorno 19-12-08 e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi.

Dal 19-12-08 al 03-01-09

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo C.le \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

F.to \_\_\_\_\_

li, \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.12.08

decorso 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione.

Il Segretario Comunale

F.to Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Anna Genova



**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

AI SENSI DELL'ART. \_\_\_\_\_ COMMA \_\_\_\_\_ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

F.to